## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ. I BIS, n.R.G. 11617/2018, ORDINANZA N. 442 DEL 14/01/2019 AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il signor Rocco Alessandro CONTILLO, nato a Foggia il 18/08/1987, C.F. CNT RCL 87M18 D643C, ed ivi residente alla via V. Ferraro, 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, (C.F. dagli avv.ti Arianna Coppola **CPP RNN** 85M48H501C; ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494), Antonio Zimbardi (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) ed Emanuele Condò (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv.ti Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò sito in Roma, alla via Livorno, 6, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Decreto prot. n. 177 del 06/08/2018, notificato in data 08/08/2018, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008; 2) del verbale n. 10 del 27/07/2018, citato nel suindicato Decreto prot. n. 177 del 06/08/2018 (acquisito mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. n. 13168 del 27/09/2018), con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex "D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1, comma e)", con la seguente motivazione "Stereopsi: alterata, exoforia"; 3) della Scheda Medica relativa alle visite eseguite in data 26/07/2018 e 27/07/2018, acquisita mediante accesso agli atti consentito dall'Amministrazione con nota prot. n. 13168 del 27/09/2018; 4) di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

\*\*\* \*\*\*

A fondamento del ricorso lo stesso ha premesso quanto segue.

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Rocco Alessandro CONTILLO si è posizionato al posto n. 3980 della graduatoria B4 (posti non riservati).

Stante l'inserimento nella graduatoria finale, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, in sede di scorrimento, ha invitato il ricorrente a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico-fisica giusto all'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008. Il signor Rocco Alessandro CONTILLO, quindi, si è sottoposto alle visite in data 26/07/2018 e 27/07/2018 e, all'esito delle stesse, come è dato ricavare dal Decreto prot. n. 177 del 06/08/2018 impugnato, nonché dal verbale n. 10 del 27/07/2018, la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo così esprimendosi: "Stereopsi alterata, exoforia. D.M. 11/03/2008, n. 78 art. 1, comma e)".

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui "il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso", il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha dunque decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

\*\*\* \*\*\*

## Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o carenza e/o contraddittorietà di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, C. 1, lett. e) del D.M. n. 78 dell'11/03/2008.

Deve eccepirsi la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica con riferimento alla dedotta inidoneità del ricorrente (e conseguente esclusione dello stesso dalla procedura selettiva) per l'asserita anormalità del senso stereoscopico ("alterata, exoforia"). Infatti, se l'art. 1, C. 1, lett. e) del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 prevede quali requisiti di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco una "normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico", i referti rilasciati a seguito di scrupolose visite mediche eseguite successivamente alla visita da parte della Commissione Medica certificano il possesso di tale requisito.

A tal proposito è d'uopo evidenziare che il ricorrente, il 29/08/2018, pur non conoscendo il motivo dell'esclusione (appreso solo all'esito dell'accesso agli atti), ma avendo intuito che l'inidoneità potesse essere dipesa in qualche modo dall'esito della visita oculistica in ragione del comportamento dei membri della Commissione, si è sottoposto a visita completa presso l'Azienda USL di Foggia 1 e in tale sede non è emersa alcuna anomalia funzionale tale da legittimare l'inidoneità. In particolare in esso si legge tra l'altro: "campo visivo: nei limiti della norma, visione binoculare e stereopsi: nei limiti della norma, senso cromatico nella norma, esame ortottico ortoforia nei limiti della norma".

Pertanto, è dimostrato *per tabulas* che l'accertamento effettuato dalla Commissione Medica *de qua* – in quanto afferente un dato oggettivo (come il senso stereoscopico) non verosimilmente modificabile a distanza di un mese - è manifestamente erroneo e, di conseguenza, il signor Rocco Alessandro CONTILLO è stato ingiustamente ed illegittimamente estromesso dal concorso in questione. D'altra parte, la Scheda Medica acquisita con l'accesso agli atti si limita a dare atto dell'esito della visita oculistica, senza minimamente rilevare le condizioni ambientali (distanza, luminosità) in cui la Commissione ha eseguito tale esame, sicché sul punto essa risulta del tutto generica e, quindi, oltremodo inidonea a sostenere la correttezza dell'azione amministrativa che ci occupa.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, la documentazione medica versata in atti è sufficiente a palesare l'erroneità della valutazione d'idoneità espressa nei confronti del signor Rocco Alessandro CONTILLO, il quale si è sottoposto a visita medica – peraltro presso Struttura pubblica – ed è risultato nella norma. Ad ogni modo, anche per quanto concerne questo ulteriore aspetto, nel caso in cui codesto Tribunale non dovesse essere del medesimo avviso, vorrà disporre una verificazione *ex* art. 66 C.p.A. volta ad accertare l'insussistenza della causa di inidoneità in parola.

\*\*\* \*\*\*

Rocco Alessandro CONTILLO ha, dunque, articolato la seguente istanza cautelare:

## Istanza cautelare ex art. 55 C.p.A.

Ai fini della concessione della misura cautelare richiesta sono necessari il c.d. fumus boni iuris e il c.d. periculum in mora.

Per ciò che concerne il primo elemento, riteniamo di poter richiamare quanto sin qui ampiamente esposto.

Quanto al periculum in mora, si ritiene che lo stesso sia connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria.

Tale pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque, ad avviso di chi scrive, impone protezione immediata in sede cautelare.

Gli scriventi ritengono, dunque, che sussistono i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso possa ravvisarsi nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, se del caso anche disponendo verificazione sulla persona del ricorrente.

\*\*\* \*\*\*

Alla luce di quanto sopra, Rocco Alessandro CONTILLO ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A., se del caso anche disponendo la verificazione del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse; - nel merito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, se del caso anche disponendo la verificazione del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse;

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.

\*\*\* \*\*\*

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 14/01/2019 n. 442, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

